



COMUNE DI LORETO APRUTINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27/12/2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016,
N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31/12/2021

L'anno duemilaventidue, addì ventisette, del mese di Dicembre alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
STARINIERI GABRIELE	SI
MASCIOLI MARIA	SI
D'AMICO ROCCO	SI
ACCONCIAMESSA FEDERICO	SI
NICCOLO' MARIO	SI
DI FERMO GIANNI	SI
DI MARTILE ANTONELLA	SI
VALENTINI DANIELA	SI
CHIAPPINI LORENZO	--
DELLE MONACHE ANTONIO	SI
SABLONE MORENO	SI
RASETTA CHIARA	SI
GIOVANETTI REMO	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il VALENTINI DANIELA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito IL SINDACO che relazione in merito al presente provvedimento

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che il Comune di Loreto Aprutino con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 28/09/2017 ad oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 LEGISLATIVO DEL 19 AGOSTO 2016 N.175 ha deliberato in merito e provveduto alla ricognizione come previsto dalle norme richiamate ed alle comunicazioni previste per legge;

PRESO ATTO che con la citata delibera si provvedeva ad approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche e si stabiliva di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- Pescarainnova srl;
- Antiche terre d'Abruzzo società consortile arl;

TENUTO CONTO che la Provincia di Pescara ha fatto pervenire, prot. 10937 del 09.09.2021, la propria deliberazione n. 15 del 20.04.2021 con la quale si propone la messa in liquidazione per impossibilità al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società Pescara Innova;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 23.09.2021 è stata recepita la volontà del socio di maggioranza – Provincia di Pescara – ed è stato dato ampio mandato al Sindaco affinché rappresenti presso il CdA della PESCARA INNOVA SRL la volontà di effettuare le operazioni necessarie alla cessione delle quote detenute dall'ente;

ATTESO, inoltre, che:

dalle schede di rilevazione periodica trasmessa dalla Società Ambiente S.p.A in data 12.12.2022 prot. 17606 si evince che la partecipazione diretta del Comune di Loreto Aprutino nel capitale sociale della detta società è pari al 0,69% per 327 quote del valore di € 100,00 per un totale di € 32.700,00;

dalle medesime schede la partecipazione indiretta del Comune di Loreto Aprutino nella società Ecologica, partecipata direttamente da Ambiente S.p.A per il 51%, è pari allo 0,352%;

che, attualmente, il Comune di Loreto Aprutino non ha contratti in essere con tali società;

che, pertanto, si ritiene di non considerare la partecipazione del Comune in Ambiente S.p.A con le caratteristiche per essere considerata nell'ambito del consolidamento delle società partecipate per l'anno 2022 e successivi;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini

della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Loreto Aprutino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 81 del 21 luglio 2022 ad oggetto INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LORETO APRUTINO E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021;

RILEVATO che con la delibera sopra citata si determina di approvare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini del consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4, l'elenco degli organismi partecipati componenti il Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Loreto Aprutino come segue:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
91018080688	AMBIENTE SPA	1998	0,69	RACCOLTA, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO MATERIALI
91015370686	ACA SPA IN HOUSE	1993	1,45	GESTIONE RISORSE IDRICHE

	PROVIDING			
01671550687	VESTINA GAS SRL	2002	32,00	COMMERCIO GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	2002	12,10	PRODUZIONE GAS DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILE MEDIANTE CONDOTTE
01843880681	PESCARA INNOVA SRL	2007	3,75	HOLDING SERVIZI APPLICATIVI (ASP)
91050160687	FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO	1997	45,00	ATTIVITA' DI MUSEI
80000670697	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CHIETI-PESCARA	1962	1,39	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
01930370687	RISCO IN LIQUIDAZIONE	2013	43,00	ATTIVITA' DI STUDI COMMERCIALI, TRIBUTARI E REVISIONE CONTABILE
01662260684	LE TERRE D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE	2002	0,05	SVILUPPO PROGRAMMI A CARATTERE RURALI REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI
91022070683	DAQ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE ARL	2014	1,00	VALORIZZAZIONE SISTEMI DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE DI QUALITA'

TENUTO CONTO:

CHE se si applicassero al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Loreto Aprutino i meri parametri di rilevanza previsti al paragrafo 3.1 del principio contabile, l'Area di consolidamento del comune medesimo sarebbe composta dalla sola ACA SPA essendo matematicamente irrilevanti tutti gli altri organismi partecipati;

CHE resta in capo agli enti locali, la facoltà, meramente discrezionale, di ritenere consolidabili partecipazioni in quanto "significative" ancorché matematicamente non rilevanti;

CHE in mancanza di un'adeguata applicazione del criterio della significatività, si corre il rischio, come rilevato dalla Corte dei Conti nelle sopra citate deliberazioni, le disposizioni sul bilancio consolidato vengano vanificate e non si raggiungano gli obiettivi per i quali queste sono poste;

VERIFICATO CHE, dunque, le soglie di irrilevanza economica è stabilito all'1% di partecipazione o all'esistenza di procedure concorsuali, così come previsto dalle norme vigenti;

DARE ATTO, che dalle risultanze dei bilanci per l'esercizio 2021 delle società S.I.G. SPA, VESTINA GAS SRL e ACA SPA sono considerati, per i motivi espressi in premessa, rilevanti ai fini dell'inclusione nel perimetro di consolidamento;

DARE ATTO che, sulla base di quanto riportato in premessa, la società AMBIENTE SPA partecipata dal Comune direttamente per una percentuale minore dell'1% e specificamente pari allo 0,69% non rientra nel parametro della soglia di rilevanza stabilito all'1%;

DI APPROVARE l'elenco degli organismi partecipati compresi nell'area di consolidamento del Comune di Loreto Aprutino come segue:

Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Riferimenti normativi	Classificazione	Metodo di consolidamento
91015370686	ACA SPA	1,45	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale
01671550687	VESTINA GAS SRL	32,00	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	12,10	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATE le delibere:

N. 13 in data 29.05.2015 con la quale il C.C. approvata il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Loreto Aprutino;

N. 29 in data 28.09.2017 con la quale il C.C. approvava il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche per l'esercizio 2016;

N. 81 del 21.07.2022 di Giunta Comunale ad oggetto INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LORETO APRUTINO E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021 nella quale si dà atto che alla data del presente provvedimento l'Amministrazione, contrariamente a quanto stabilito nella Delibera di individuazione del perimetro n. 63 del 16.09.2021, ha deciso di dismettere le quote in Asmel e ASMEL consortile delibera consiliare n. 21 del 28.06.2022;

Che in ottemperanza a quanto stabilito nella Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2022 il recesso da Asmel e Asmel consortile si può ritenere efficace in quanto trascorsi i termini temporali previsti dall'art. 3 dello Statuto ASMEL per ragioni giuridico – economiche- organizzative, nonché dalla

consociata ASMEL Consortile a.r.l., nella modalità prevista dall'art. 6 dello Statuto della Società medesima;

per quanto concerne Pescarainnova srl la Provincia di Pescara ha fatto pervenire, prot. 10937 del 09.09.2021, la propria deliberazione n. 15 del 20.04.2021 con la quale si propone la messa in liquidazione per impossibilità al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società Pescara Innova;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 23.09.2021 è stata recepita la volontà del socio di maggioranza – Provincia di Pescara – ed è stato dato ampio mandato al Sindaco affinché rappresenti presso il CdA della PESCARA INNOVA SRL la volontà di effettuare le operazioni necessarie alla cessione delle quote detenute dall'ente;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 45 in data 30/11/2021 ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31/12/2020;

PRESO ATTO che con il suddetto provvedimento si stabiliva di:

a) **approvare** la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Loreto Aprutino detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica;

b) **prendere atto** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto sostenuto in premessa si provvede ad approvare l'elenco degli organismi partecipati compresi nell' area di consolidamento del Comune di Loreto Aprutino riferito all' anno 2021 come segue:

Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Riferimenti normativi	Classificazione	Metodo di consolidamento
91015370686	ACA SPA	1,45	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale
01671550687	VESTINA GAS SRL	32,00	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	12,10	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale

DATO ATTO che per l'anno 2021, considerando la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 23.09.2021 con la quale è stata recepita la volontà del socio di maggioranza – Provincia di Pescara – ed è stato dato ampio mandato al Sindaco affinché rappresenti presso il CdA della PESCARA INNOVA SRL la volontà di
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 46 del 27/12/2022

effettuare le operazioni necessarie alla cessione delle quote detenute dall'ente; dalle schede di rilevazione periodica trasmessa dalla Società Ambiente S.p.A in data 12.12.2022 prot. 17606 si evince che la partecipazione diretta del Comune di Loreto Aprutino nel capitale sociale della detta società è pari al 0,69% per 327 quote del valore di € 100,00 per un totale di € 32.700,00;

CONSIDERATO che dal 2022, si dovrà tenere conto anche del recesso del Comune dalla società Asmel ed Asmel consortile disposto con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2022;

di effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Loreto Aprutino per l'anno 2021 come da elenco sotto riportato:

ELENCO N° 1

ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LORETO APRUTINO PER L'ESERCIZIO 2020:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
91018080688	AMBIENTE SPA	1998	0,69	RACCOLTA, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO MATERIALI
91015370686	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	1993	1,45	GESTIONE RISORSE IDRICHE
01671550687	VESTINA GAS SRL	2002	32,00	COMMERCIO GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	2002	12,10	PRODUZIONE GAS DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILE MEDIANTE CONDOTTE
01843880681	PESCARA INNOVA SRL (in fase di cessione delle quote)	2007	3,75	HOLDING SERVIZI APPLICATIVI (ASP)
91050160687	FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO	1997	45,00	ATTIVITA' DI MUSEI
80000670697	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CHIETI-PESCARA	1962	1,39	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
01930370687	RISCO IN LIQUIDAZIONE	2013	43,00	ATTIVITA' DI STUDI COMMERCIALI, TRIBUTARI E REVISIONE CONTABILE
01662260684	LE TERRE D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE	2002	0,05	SVILUPPO PROGRAMMI A CARATTERE RURALI REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI
91022070683	DAQ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE ARL	2014	1,00	VALORIZZAZIONE SISTEMI DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE DI QUALITA'
12236141003	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	2013	0,262	CENTRALE DI COMMITTENZA

Che ai fini del consolidamento, alla luce dalle schede di rilevazione periodica trasmessa dalla Società Ambiente S.p.A in data 12.12.2022 prot. 17606 si evince che la partecipazione diretta del Comune di Loreto Aprutino nel capitale sociale della detta società è pari al 0,69% per 327 quote del valore di € 100,00 per un totale di € 32.700,00, si ritiene di espungere la società Ambiente in quanto la partecipazione è inferiore al valore di 1% stabilito quale soglia limite per l'inserimento nel consolidamento;

ELENCO 2

ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE RICOMPRESI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO "COMUNE DI LORETO APRUTINO" PER L'ESERCIZIO 2021:

Codice	Denominazione	% Quota di	Riferimenti	Classificazione	Metodo di
--------	---------------	------------	-------------	-----------------	-----------

fiscale società	società	partecipazione	normativi		consolidamento
91015370686	ACA SPA	1,45	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale
01671550687	VESTINA GAS SRL	32,00	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	12,10	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito anche in riferimento all' annualità 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

RILEVATO pertanto che non occorre acquisire il parere del revisore dei conti;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

DATO ATTO che durante la discussione della presente deliberazione intervengono i consiglieri:

SENTITO il Presidente che pone a votazione per alzata di mano la proposta di delibera, che viene approvata con voti: favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Delle Monache Antonio, Sablone Moreno, Giovanetti Remo, Rasetta Chiara), Contrari 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'esito della votazione accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente

DELIBERA

Di **dare atto** che le premesse e la narrativa formano parte integrante del presente atto;

1. Di aderire alla volontà espressa dalla Provincia di Pescara di porre in liquidazione la soc. Pescara Innova s.r.l come stabilito dal Consiglio Comunale con Delibera n. 35 del 23.09.2021;
2. Di **approvare** la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Loreto Aprutino detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di **prendere atto** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione ad eccezione dei recessi di cui trattasi;
4. Di **precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate anche al fine del recesso di cui al punto 3;
5. Di dare mandato ai competenti uffici e servizi di provvedere a:
 - a. **trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. Di **comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, stante l'urgenza di provvedere voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Delle Monache Antonio, Sablone Moreno, Giovanetti Remo, Rasetta Chiara) Contrari 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **RASETTA BARBARA** in data **15/12/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **RASETTA BARBARA** in data **15/12/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
VALENTINI DANIELA

Segretario Generale
Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1641

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **D'ANNUNZIO FABIO** attesta che in data 29/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

COMUNE DI LORETO APRUTINO

PROVINCIA DI PESCARA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
al 31 dicembre 2021**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di LORETO APRUTINO, con atto del Consiglio comunale n. 13 IN DATA 29 MAGGIO 2015 approvata il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Loreto Aprutino;

Le società partecipate direttamente dal Comune di Loreto Aprutino sono le seguenti:

- 1) SIG spa, partecipata al 12,10% dall'ente;
- 2) ARPA spa, partecipata al 0,01% (non esiste più per fusione nella tua);
- 3) AMBIENTE SPA, partecipata al 0,69%;
- 4) VESTINA GAS, partecipata al 32%;
- 5) ATO, partecipata al 1,00% (NON ESISTE PIÙ SOSTITUITO DALL'ERSI);
- 6) ACA SPA, partecipata al 1,45%;
- 7) PESCARA INNOVA SRL Srl partecipata al 3,75%;
- 8) CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CH-PE, partecipata al 1,39%;
- 9) RI.SCO PESCARA srl partecipata al 43% (in liquidazione);
- 10) TERRE D'ABRUZZO – SOCIETA' CONSORTILE A.R.L partecipata al 0,05%;
- 11) FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO partecipata al 45%;
- 12) DAQ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE ARL partecipata all'1%;

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015, ad eccezione della fondazione Musei Civici di Loreto A., non ritenendola annoverabile tra le società oggetto di razionalizzazione, allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà di dette società, motivando la decisione.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE che è stato allegato alla citata deliberazione e da cui risulta l'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- Pescarainnova srl;
- Terre d'Abruzzo società consortile arl;

In conseguenza di quanto sopra con nota prot. n. 13978 in data 12.10.2018, ai fini della cessione della partecipazione detenuta nella soc. Pescarainnova Srl, pari al 3,75%, si provvedeva a richiedere a tutti i comuni soci di comunicare entro 30 gg. l'esistenza di un interesse a rilevare le quote possedute da questo Comune al prezzo di € 750,00;

Che non sono pervenute comunicazioni in merito da parte dei Comuni soci;

Che pertanto la partecipazione detenuta nella soc. Pescarainnova resta nella disponibilità di questo Comune;

in data 09.09.2021 prot. 10937 per quanto concerne Pescara Innova srl la Provincia di Pescara ha fatto pervenire, la propria deliberazione n. 15 del 20.04.2021 con la quale si propone la messa in liquidazione per impossibilità al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società Pescara Innova;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 23.09.2021 è stata recepita la volontà del socio di maggioranza – Provincia di Pescara – ed è stato dato ampio mandato al Sindaco

affinché rappresenti presso il CdA della PESCARA INNOVA SRL la volontà di effettuare le operazioni necessarie alla liquidazione della società.

Per quanto concerne la società consortile a.r.l Terre D'Abruzzo si conferma la volontà di recesso tenendo conto della quota di partecipazione irrisoria di € 50,40.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da

parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato “1” - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n.49 del 28/09/2017, questo Comune ha provveduto a stabilire le attività e le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

In particolare, per quanto riguarda la soc. PESCARAINNOVA srl con nota prot. n. 13978 in data 12.10.2018, ai fini della cessione della partecipazione detenuta nella citata soc. PescaraInnova Srl, pari al 3,75%, si provvedeva a richiedere a tutti i comuni soci di comunicare entro 30 gg. l'esistenza di un interesse a rilevare le quote possedute da questo Comune al prezzo di € 750,00;

Che non sono pervenute comunicazioni in merito da parte dei Comuni soci;

Che pertanto la partecipazione detenuta nella soc. PescaraInnova restava nella disponibilità di questo Comune;

alla data della presente relazione, per quanto concerne PescaraInnova srl, la Provincia di Pescara ha fatto pervenire, prot. 10937 del 09.09.2021, la propria deliberazione n. 15 del 20.04.2021 con la quale si propone la messa in liquidazione per impossibilità al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società Pescara Innova;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 23.09.2021 è stata recepita la volontà del socio di maggioranza – Provincia di Pescara – ed è stato dato ampio mandato al Sindaco affinché rappresenti presso il CdA della PESCARA INNOVA SRL la volontà di effettuare le operazioni necessarie alla messa in liquidazione della società in parola.

Successivamente nell' anno 2018 con delibera di Consiglio Comunale n° 55 in data 29/10/2018 ad oggetto "Adempimenti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 – Acquisto quote societarie - Contrale di committenza ASMEL Consortile a.r.l - per adesione centrale di committenza in house" si è proceduto in merito all'adesione all' ASMEL CONSORTILE A.R.L provvedendo di conseguenza alla sottoscrizione di una quota societaria per un importo di euro 1.105,00;

con delibera del Consiglio Comunale n. 37 in data 30/12/2020 ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31/12/2019 si riteneva di procedere con il recesso dalla società consortile ASMEL che però poi non sono seguite le procedure per la reale dismissione per cui per l'anno 2021 si è mantenuta la partecipazione;

che solo nella ricognizione delle società partecipate riferita all'anno 2022, si dovrà tenere conto anche del recesso del Comune dalla società Asmel ed Asmel consortile come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 28.06.2022;

dalle schede di rilevazione periodica trasmessa dalla Società Ambiente S.p.A in data 12.12.2022 prot. 17606 si evince che la partecipazione diretta del Comune di Loreto

Aprutino nel capitale sociale della detta società è pari al 0,69% per 327 quote del valore di € 100,00 per un totale di € 32.700,00 e pertanto, si procede ad aggiornare la quota di partecipazione in parola;

che per l'anno 2021 la situazione è la seguente:

ELENCO N° 1

ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LORETO APRUTINO PER L'ESERCIZIO 2020:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
91018080688	AMBIENTE SPA	1998	0,69	RACCOLTA, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO MATERIALI
91015370686	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	1993	1,45	GESTIONE RISORSE IDRICHE
01671550687	VESTINA GAS SRL	2002	32,00	COMMERCIO GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	2002	12,10	PRODUZIONE GAS DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILE MEDIANTE CONDOTTE
01843880681	PESCARA INNOVA SRL (IN FASE DI MESSA IN LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL SOCIO DI MAGGIORANZA PROV. DI PESCARA)	2007	3,75	HOLDING SERVIZI APPLICATIVI (ASP)
91050160687	FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO	1997	45,00	ATTIVITA' DI MUSEI
80000670697	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CHIETI-PESCARA	1962	1,39	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
01930370687	RISCO IN LIQUIDAZIONE	2013	43,00	ATTIVITA' DI STUDI COMMERCIALI, TRIBUTARI E REVISIONE CONTABILE
01662260684	TERRE D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE	2002	0,05	SVILUPPO PROGRAMMI A CARATTERE RURALI REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI
91022070683	DAQ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE ARL	2014	1,00	VALORIZZAZIONE SISTEMI DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE DI QUALITA'
12236141003	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. (IN FASE DI RECESSO)	2013	0,262	CENTRALE DI COMMITTENZA

Alla luce di tale nuovo quadro si è provveduto ad una analisi della situazione;

La ricognizione così come effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione ma semplicemente l'attesa della liquidazione della società Pescara Innova s.r.l come stabilito dagli atti deliberativi sopra indicati e dell'efficacia del recesso in Asmel e Asmel consortile come disposto dalla delibera richiamata.

4. CONCLUSIONI

Non si è dovuto procedere a riconsiderate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria.

Tutto ciò premesso e considerato si ricorda che, come stabilito con atto di C.C. 49/2017, per:

⇒ **AMBIENTE SPA**

Si conferma il mantenimento stante quanto disposto dal D.Lgs. nr. 152/2006 e alla L.R. nr. 36/2013, unitamente alla partecipazione indiretta della società Ecologica.

⇒ **ACA SPA**

Si conferma il mantenimento, unitamente alla partecipata Hydrowatt srl.

⇒ **VESTINA GAS SRL.**

Si conferma il mantenimento.

⇒ **SOCIETÀ INTERCOMUNALE GAS SPA.**

Si conferma il mantenimento della società, fermo restando l'obbligo a proseguire in via transitoria la gestione del servizio di distribuzione del gas fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito provinciale.

⇒ **PESCARA INNOVA SRL.**

Si conferma la proposta di messa in liquidazione come da atti precedentemente indicati.

⇒ **FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO.**

Si conferma il mantenimento.

⇒ **CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CH-PE.**

Si conferma che la stessa si trova in stato di liquidazione volontaria.

⇒ **RISCO SRL.**

Si conferma che si trova in liquidazione in quanto è stata dichiarata fallita.

⇒ **TERRE D'ABRUZZO**

Si conferma la volontà di procedere al recesso.

⇒ **DAQ (DISTRETTO ALIMENTARE DI QUALITÀ) OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO.**

Si conferma la volontà di proporre il mantenimento.

⇒ **ASMEL CONSORTILE a r.l.**

Si conferma il mantenimento fino al 2021 in quanto dall'anno 2022 è stato deciso il recesso con delibera di consiglio comunale n. 21 del 28.06.2022.

Ciò premesso la situazione al 31.12.2021 risulta essere la seguente:

ELENCO N° 1

ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LORETO APRUTINO PER L'ESERCIZIO 2020:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
91018080688	AMBIENTE SPA	1998	0,69	RACCOLTA, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO MATERIALI
91015370686	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	1993	1,45	GESTIONE RISORSE IDRICHE
01671550687	VESTINA GAS SRL	2002	32,00	COMMERCIO GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	2002	12,10	PRODUZIONE GAS DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILE MEDIANTE CONDOTTE
01843880681	PESCARA INNOVA SRL	2007	3,75	HOLDING SERVIZI APPLICATIVI (ASP)
91050160687	FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO	1997	45,00	ATTIVITA' DI MUSEI
80000670697	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CHIETI-PESCARA	1962	1,39	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
01930370687	RISCO IN LIQUIDAZIONE	2013	43,00	ATTIVITA' DI STUDI COMMERCIALI, TRIBUTARI E REVISIONE CONTABILE
01662260684	LE TERRE D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE	2002	0,05	SVILUPPO PROGRAMMI A CARATTERE RURALI REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI
91022070683	DAQ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE ARL	2014	1,00	VALORIZZAZIONE SISTEMI DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE DI QUALITA'
12236141003	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	2013	0,262	CENTRALE DI COMMITENZA

Che ai fini del consolidamento, alla luce dalle schede di rilevazione periodica trasmessa dalla Società Ambiente S.p.A in data 12.12.2022 prot. 17606 si evince che la partecipazione diretta del Comune di Loreto Aprutino nel capitale sociale della detta società è pari al 0,69% per 327 quote del valore di € 100,00 per un totale di € 32.700,00, si ritiene di espungere la società Ambiente in quanto la partecipazione è inferiore al valore di 1% stabilito quale soglia limite per l'inserimento nel consolidamento;

ELENCO 2

ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE RICOMPRESI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO "COMUNE DI LORETO APRUTINO" PER L'ESERCIZIO 2021:

Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Riferimenti normativi	Classificazione	Metodo di consolidamento
91015370686	ACA SPA	1,45	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale
01671550687	VESTINA GAS SRL	32,00	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	12,10	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale



IL SINDACO
(Dott. Gabriele STARINIERI)

